



Il diritto di espressione: vero antidoto ad ogni Shoah.

Il Governo, attraverso il Ministro della Giustizia, annuncia la volontà di riproporre un disegno di legge volto ad introdurre anche nel nostro ordinamento, come già avviene in alcuni paesi europei, il reato di “negazionismo” dell'Olocausto.

Un'iniziativa analoga era già stata avviata, alcuni anni fa, dal Ministro Mastella, ma si era rapidamente arenata anche a seguito del diffuso dissenso che, relativamente ad essa, si era manifestato da parte degli storici e dei giuristi.

Questa proposta trova la ferma contrarietà dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

La tragedia della Shoah è così fortemente scolpita, nella storia e nella coscienza collettiva del nostro Paese, da non temere alcuno svilimento se una sparuta minoranza di – veri o sedicenti – studiosi la pone in dubbio o ne ridimensiona la portata.

Per contro, l'idea di arginare un'opinione, anche la più inaccettabile ed infondata, con lo strumento del diritto penale è in aperto contrasto con il chiaro dettato della Carta Costituzionale, che all'art. 21 comma 1 non pone limiti di sorta alla libertà di manifestazione del pensiero: quella disegnata dai Costituenti non è dunque – e per fortuna – una *democrazia protetta*, che possa legittimamente contrastare la mera *circolazione delle idee*.

Una fattispecie come quella in esame cozzerebbe, inoltre, con il principio, ineludibile in un ordinamento liberal democratico, secondo cui il diritto penale può e deve sanzionare un *fatto* dell'uomo, quando esso sia lesivo e colpevole, non una sua opinione per quanto essa sia lontana dal comune sentire, e persino odiosa.

Le uniche eccezioni che possono darsi a tale regola si hanno allorché l'espressione verbale sia immediatamente lesiva della sfera di singole persone, ovvero costituisca immediata istigazione al compimenti di determinati fatti delittuosi.

Solo in questi limiti può correttamente parlarsi di *abuso del diritto di espressione*, anche alla stregua delle Convenzioni internazionali alle quali l'Italia deve ossequio.

Ma il giudizio su un accadimento storico – per quanto contrastante con ogni generale e documentata evidenza – non può mai essere impedito e represso con la sanzione penale: spetterà alla comunità scientifica rintuzzarlo, ove sia il caso, e alla maturità dell'opinione pubblica democratica lasciarlo nell'isolamento di chi lo formula.

Del resto, anche un solo argine – benché eticamente condivisibile – all'esercizio delle libertà politiche (e tale è, prima fra tutte, la libertà di espressione) introduce un *vulnus* al principio che l'elenco di esse debba restare assolutamente incompressibile: quell'elenco, infatti, come diceva Calamandrei, “*non si può scorciare senza regredire verso la tirannide*”.

Roma, 31 gennaio 2011

La Giunta